

Informativa per la clientela di studio

N. 05 del 11.01.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le commissioni sui contratti di conto corrente

La manovra salva Italia ha introdotto sui contratti di apertura del credito e di conto corrente, la cosiddetta commissione onnicomprensiva con un tetto massimo di 0,50% a trimestre in caso di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce, in caso di sconfinamenti senza affidamento ovvero oltre il limite del fido preventivamente autorizzato.

Premessa

Il dl 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha aggiunto al Testo Unico sulle imposte sui redditi, l'articolo 117 bis in merito alle commissioni da pagare in caso di sconfinamento nei contratti di apertura di credito e di conto corrente. La norma, in particolare, introduce la cosiddetta commissione onnicomprensiva con un tetto massimo e la commissione di istruttoria veloce.

Commissione onnicomprensiva

La commissione onnicomprensiva sostituisce in un certo senso la commissione di massimo scoperto, quella percentuale che il cliente paga alla banca, quando, dopo l'apertura di un conto, va in rosso. La manovra salva Italia ha accontentato le associazioni dei consumatori che da molto tempo lamentavano che, in seguito all'eliminazione del massimo scoperto, le banche lo avevano in un certo senso ripristinato, creando nuovi "balzelli" come ad esempio la voce di istruttoria urgente, lo scoperto di conto, l'onere per il passaggio a debito nel trimestre, ecc. Onde evitare questo proliferarsi di voci, la manovra salva Italia ne ha previsto una sola che sia onnicomprensiva, qualificata, infatti, come "gli unici oneri a carico del cliente" quando va in rosso sul conto.

La commissione onnicomprensiva ha un tetto massimo, allo 0,50% a trimestre rapportato alla somma messa a disposizione del cliente.

Per fare un esempio, per ogni conto con un fido di 5mila euro, il correntista ogni tre mesi deve pagare una commissione pari a un massimo di 0,50%, indipendentemente dall'uso che il soggetto fa del credito a disposizione.

Calcolo della commissione onnicomprensiva

La misura della commissione onnicomprensiva viene calcolata in maniera proporzionale, rapportandola alla somma messa a disposizione del cliente, alla durata dell'affidamento, insieme al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

La commissione di istruttoria veloce

Il nuovo articolo 117 bis del Tuir al comma 2 introduce anche la cosiddetta commissione di istruttoria veloce. Quando sul conto corrente è stato realizzato uno sconfinamento senza affidamento ovvero uno sconfinamento oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura del credito possono prevedere come unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce.

A titolo esemplificativo, se sul contratto di conto corrente non è abbinato alcun contratto di apertura del credito ovvero quando il cliente va in rosso oltre il limite preventivamente autorizzato, il correntista paga una cifra fissa.

Il calcolo della commissione di istruttoria veloce

L'importo della commissione di istruttoria veloce ha, a differenza di quella onnicomprensiva, una misura fissa, che viene commisurata ai costi e a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Esenzione dalla commissione di istruttoria veloce: il CICR

Si prevedono però casi di esenzione dal versamento di questa commissione di istruttoria veloce. Casi che devono essere individuati appositamente dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Il CICR in tal caso dovrà stabilire le esenzioni in questione, in base all'entità e alla durata dello sconfinamento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 